

REVISIONE 2018

Consorzio Ecolamp

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI
SENSI DEL D.LGS 231/2001**

Sommario:

1. INTRODUZIONE	2
2. DESTINATARI DEL MODELLO	2
3. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
3.1 La responsabilità amministrativa da reato	3
3.2 Fattispecie di reato	6
3.3 Soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	14
3.4 Regime sanzionatorio	14
3.5 Esclusione della responsabilità.....	17
3.6 Il Contenuto del Modello	18
4. IL CONSORZIO ECOLAMP	18
4.1 Natura del Consorzio.....	18
4.2 Assetto organizzativo del Consorzio.....	20
5. PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	22
5.1 Premessa	22
5.2 La Matrice ed il Risk – Assessment	22
5.3 La Gestione Ambientale.....	24
6. STRUTTURA DEL MODELLO	26
7. SISTEMA DISCIPLINARE	26
7.1 Gli illeciti disciplinari.....	26
7.2 Sanzioni nei confronti dei Soggetti Apicali.....	27
7.3 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti	28
7.4 Dipendenti (operai, impiegati, quadri).....	29
7.5 Misure nei confronti dei fornitori e degli altri soggetti terzi	29
<u>7 BIS- TUTELA DEL DIPENDENTE O COLLABORATORE CHE SEGNALE ILLECITI.....</u>	<u>27</u>
8. ORGANISMO DI CONTROLLO	30
9. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	32
10. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	28

1. INTRODUZIONE

Ecolamp nasce in seguito al Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151, "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Esso viene costituito nell'ottobre 2004 dalle principali aziende nazionali ed internazionali del settore illuminotecnico attive in Italia per gestire la raccolta ed il trattamento dei rifiuti derivanti da sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione a fine vita.

In linea con il nuovo scenario normativo, Ecolamp ha intrapreso una serie di iniziative volte a dare attuazione concreta al Modello di *compliance* adottato mediante i seguenti interventi:

1. Mappatura, analisi e valutazione dei rischi;
2. Verifica della adeguatezza delle procedure adottate ai fini della creazione di un adeguato sistema di controllo preventivo;
3. Verifica dell'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro per ciò che concerne le c.d. "linee di riporto" (organigrammi);
4. Verifica dell'adeguatezza dei Sistemi Informativi;
5. Verifica dei poteri di firma e dei livelli autorizzativi;
6. Adozione di sistemi di controllo;
7. Predisposizione di un piano di comunicazione interna ed esterna;
8. Verifica del Codice Etico;
9. Formazione del personale e sistema sanzionatorio;
10. Previsione di Audits periodici.

Una particolare attenzione è quindi stata prestata al sistema di gestione ambientale, considerata la specifica attività del Consorzio.

2. DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello è indirizzato ai soggetti che intrattengono rapporti con Ecolamp, in particolare:

- Amministratori;
- Membri degli altri organi consortili, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, intendendosi per tale qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione del Consorzio;
- Dipendenti (compresi i dirigenti), inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale a cui sono stati assegnati poteri e collaboratori, intendendosi per tali i soggetti che intrattengono con il Consorzio rapporti di rappresentanza, commerciali ovvero rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione;
- Consulenti occasionali e continuativi inclusi i lavoratori interinali;
- Intermediari, partner commerciali, consulenti, professionisti e fornitori di beni e servizi;
- Ogni altra controparte che intrattenga con il Consorzio rapporti regolati contrattualmente.

3. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1 La responsabilità amministrativa da reato

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo 231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il Decreto legislativo 231/2001 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede “penale” (anche se formalmente amministrativa) degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato.

Il Legislatore Delegato ha quindi introdotto, a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica), un regime di responsabilità amministrativa nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi, come specificato all’art. 5 del Decreto:

- soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. soggetti in posizione apicale);
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (i c.d. soggetti in posizione subordinata).

La prima tipologia di reati cui consegue la responsabilità amministrativa dell’Ente è quella dei reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto.

L’art. 25 bis del Decreto – introdotto dall’art. 6 della Legge 23 settembre 2001, n. 409, – richiama, poi, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 cod. pen.).

Un'ulteriore tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai reati societari, categoria disciplinata dall'art. 25 ter del Decreto, disposizione introdotta dal D.Lgs 11 aprile 2002, n. 61.

Con il D.Lgs. 15.3.2017, n. 38, in vigore il 14.4.2017, è stata poi data attuazione alla delega prevista dall'art. 19, L. 12.8.2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), recependo la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato che danneggia l'economia ed altera la concorrenza.

Con l'introduzione dell'art. 2635 bis trova ingresso nel nostro ordinamento il reato di istigazione alla corruzione tra privati.

Dal lato attivo, è punito chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635 bis, 1° co.).

Dal lato passivo, è prevista la punibilità di chi e solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635 bis, 2° co.).

La normativa, per entrambe le fattispecie (istigazione attiva e passiva), stabilisce la pena della reclusione da 8 mesi a due anni, ovvero la pena di cui all'art. 2635, ridotta di un terzo.

Con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, è stato introdotto l'art. 25 quater, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l'art. 25 quinquies, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater n.1, 600 quinquies, 601 e 602 cod. pen.).

La Legge 18 aprile 2005 n. 62, ("Legge Comunitaria 2004"), in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, con l'introduzione dell'art. 187 quinquies nel Testo Unico sulla Finanza, ha poi previsto la responsabilità amministrativa delle società anche in relazione alle fattispecie di reati societari rientranti nel c.d. market abuse.

Inoltre, la Legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" ha introdotto modifiche che, direttamente o indirettamente, hanno inciso sul D. Lgs. 231/2001 ed in particolare: l'art. 31 della L. 262/2005 ha introdotto tra i reati societari di cui all'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 il delitto di "omessa comunicazione del conflitto di interessi", previsto dall'art. 2629-bis c.c., l'art. 34 ha abrogato l'art. 2623 c.c. ed ha introdotto il delitto di "falso in prospetto" all'interno del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (art. 173-bis), senza tuttavia prevedere nel D. Lgs. 231/2001 nessun rinvio a tale norma e l'art. 39 ha disposto che le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter D. Lgs. 231/2001 fossero raddoppiate.

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha, poi, introdotto l'art. 25 quater 1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cod. pen.).

In seguito, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Il Legislatore italiano ha poi novellato il Decreto mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231. Con la L. n. 123/2007, è stato introdotto l'art. 25 septies del Decreto, poi sostituito dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il D.Lgs n. 231/2007, viceversa, ha introdotto l'art. 25 octies del Decreto, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei reati di ricettazione (art. 648 cod. pen.), riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. 11 pen.).

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, successivamente, l'art. 24 bis del Decreto, che estende la responsabilità degli Enti anche ad alcuni reati c.d. informatici.

Altri interventi legislativi sul Decreto sono stati operati dall'art. 15 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 che, aggiungendo l'art 25 bis. 1 e l'art 25 novies al D.Lgs 231/2001, ha inserito i delitti contro l'industria e il commercio e i delitti in materia di violazioni del diritto d'autore tra i reati presupposto e dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116 che ha aggiunto al Decreto l'art. 25 nonies, inserendo anche il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377 bis c.p. tra i reati rilevanti ai fini del D. Lgs.231/2001.

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 177 del 1 agosto 2011 è stato poi pubblicato il D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121, recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", che ha introdotto tra i reati rilevanti ex D.Lgs 231/2001 numerosi reati ambientali.

Il D.Lgs 231/2001 è stato ulteriormente modificato dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109 recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", che ha novellato il D. Lgs. 231/2001 introducendo l'art. 25 duodecies, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti al reato di occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 22 co.12 bis del D.Lgs. 286/1998.

Successivamente, con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto sul novero dei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, rimodulando alcuni reati in materia di corruzione - quali la corruzione per atto d'ufficio, diventata "corruzione per l'esercizio della funzione" (art. 318 c.p.) ovvero la concussione (art. 317 c.p.) - ed estendendo l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti al nuovo reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 quater c.p.) e di "corruzione tra i privati" nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., come riformulato dalla legge stessa.

L'elenco dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è stato ulteriormente ampliato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", che ha introdotto nell'ordinamento nazionale il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.), estendendo allo stesso la responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001 mediante l'integrazione dell'art. 25-octies del D. Lgs. 231/01 che, a far data dal 1 gennaio 2015, annovera tale reato tra i cc.dd. "reati 231".

Con due provvedimenti normativi, susseguitisi a distanza di pochi giorni, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti è stata oggetto di ulteriori integrazioni ad opera della Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", che ha introdotto nel codice penale nuove fattispecie di reati ambientali (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività e impedimento al controllo ambientale) che assumono rilievo anche ai fini della responsabilità ex 231, nonché della Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" che ha apportato modifiche rilevanti in materia di (i) sanzioni per i delitti contro la P.A., (ii) reato di false comunicazioni sociali e (iii) responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari.

Ulteriori novità sono state introdotte dalla n. 161 del 17.10.2017 riguardante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" che entrerà in vigore il 19.11.2017.

Tale provvedimento modifica varie normative (riguardanti le misure di prevenzione personali e patrimoniali; l'amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati, la Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali) tra cui il D.lgs. 231/01 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare su questo tema la Legge 161/2017 prevede:

- all'art. 11 (Controllo giudiziario delle aziende) l'introduzione nel D.lgs. 159/2011 di un nuovo articolo, 34-bis, il quale dispone che con il provvedimento che nomina l'amministratore giudiziale, il Tribunale può stabilire " i compiti dell'amministratore giudiziale finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo: ... di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
- all'art. 30, co. 4 l'introduzione di nuovi delitti previsti all'art. 12 del D.lgs. 286/1998 riguardanti il procurato ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, all'interno dell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive.

La Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha inoltre modificato l'art. 25-duodecies del D.lgs. n. 231/2001 intitolato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che sanzionano le condotte di chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il

trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Con la Legge 20 novembre 2017, n. 167 è stato ulteriormente ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, con l'inserimento dell'articolo 25-terdecies rubricato «razzismo e xenofobia», con il quale si prevede che:

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

I delitti a cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni della predetta norma, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604-bis del codice penale, che punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza.

3.2 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato alle quali consegue la responsabilità dell'ente, introdotte dalle disposizioni di legge sopra menzionate, sono riportate nell'elenco che segue:

A) reati contro la Pubblica Amministrazione

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.),
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.),
- concussione (art. 317 c.p.),
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.),
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.),
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.),
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.),
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.),
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),
- concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.),
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.),
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.),
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);

B) reati informatici (art. 24bis)

- documento informatico (art. 491bis c.p.),
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.),
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.),
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.),
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.),
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.),
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.),
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.),
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies co.3 c.p.)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);

C) reati di criminalità organizzata (Artt. 24 ter),

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.),
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.),
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.),
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/1973),
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990),
- termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, co.2 lett.) a c.p.p.);

D) reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25bis)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.),
- alterazione di monete (art. 454 c.p.),
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.),
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.),
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.),
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.),
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.),
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.),
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.),
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

E) reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.),
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.),
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.),
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.),
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.),
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.),
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.),
- contraffazione di indicazione geografica o denominazione di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);

F) reati societari (art.25ter)

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.),
- false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis c.c.),
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.),
- falso in prospetto (art. 173 bis TUF),
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D. Lgs. 39/2010),
- impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.),
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.),
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.),
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.),
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.),
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.),
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.),
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.),
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.),
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.),
- aggio (art. 2637 c.c.),
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

G) delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.),
- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico(art. 270 bis c.p.),
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.),
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quaterc.p.),
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, (art.270 quinques c.p.),
- condotte con finalità di terrorismo, ecc.); (art. 270 sexies c.p.),
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.),
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.),
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.),
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.),
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.),
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.),
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.),
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);

H) reati relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25quater -1)

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.);

I) reati contro la personalità individuale (art. 25quinques)

- riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.),
- prostituzione minorile (art. 600bis c.p.),
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.),
- detenzione di materiale pornografico (art.600quater c.p.),
- pornografia virtuale (art. 600 quater c.p.),
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.600quinques c.p.),
- tratta di persone (art. 601 c.p.),
- acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.),
- adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);

J) abusi di mercato (art. 25sexies) (c.d. "Ma rket Ab u se ")

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF),
- manipolazione di mercato (art.185 TUF),
- abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis TUF),
- manipolazione di mercato (art.187 ter TUF);

K) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25septies)

- omicidio colposo (art. 589 c.p.),
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);

L) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25octies)

- ricettazione (art. 648 c.p.),
- riciclaggio (art. 648- bis c.p.), -
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648- ter c.p.), -
- autoriciclaggio (648 ter. 1 c.p.);

M) reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)

- art. 171 co. 1 lett. a) bis e 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della L. 633/1941;

N) reato di cui all'art. 377 bis c.p. (art. 25 decies)

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

O) reati ambientali di cui al Decreto Legislativo 121/2011 e alla Legge 68/2015 (art. 25 - undecies) quali:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di animali o vegetali selvatiche protette (727bis c.p.),
- distruzione o deterioramento significativo di un habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.),
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art.137, co. 3 TUA)
- superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali (art.137, co. 5, primo periodo TUA),
- scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (art.137, co. 13 TUA),
- scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 del TUA (art. 137, co. 2 TUA),
- scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti, più restrittivi fissati dalle Regioni (art.137, co. 5, secondo periodo TUA),
- mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art.137, co. 11 TUA),
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione (art. 256, co.1, lettera a TUA),
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, primo periodo TUA),
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione (art. 256, co. 1, lettera b TUA),
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo TUA),
- effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5 TUA),
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata con destinazione della discarica, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo TUA),
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (art. 257, co. 1 TUA),
- inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (art. 257, co. 2 TUA),
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo TUA),
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, co.1 TUA),
- attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti (art. 260, co.1 TUA),

- attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, co. 2 TUA), ora art. 452 quaterdecies C.P.),
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6 TUA),
- omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260- bis, co. 7, secondo e terzo periodo TUA),
- accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo periodo TUA),
- accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co.8, secondo periodo TUA),
- violazione dei limiti di emissione e prescrizioni stabilite da autorizzazione, Allegati TUA, dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 co. 5 TUA),
- violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono (art. 3, co. 6 L. 549/1993)¹²,
- sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare (art. 9, co. 1 D. Lgs.202/2007¹³),
- sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare (art. 8, co.1 D. Lgs.202/2007),
- sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque (art. 9, co. 2 D. Lgs. 202/2007),
- sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque (art. 8, co. 2 D. Lgs. 202/2007),
- reati di cui alla L. 150/ 1992 recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Convenzione CITES),¹⁴
- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.),
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.),
- delitti colposi contro l'ambiente (art.452 quinquies c.p.),
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.),
- delitti associativi aggravati dalla circostanza di essere finalizzate alla commissione di delitti contro l'ambiente (art.452 octies c.p.);

P) reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)—

- introdotto dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha inoltre modificato l'art. 25-duodecies del D.lgs. n. 231/2001 titolato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" inserendo i commi 1-bis, 1- ter e 1-quater che qui si riportano:

“1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.”

Q) reato di inosservanza delle sanzioni interdittive comminate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 previsto dall'art. 23 del medesimo Decreto

R). Razzismo e xenofobia, (Art. 25-terdecies)

Nei casi di condanna per i delitti dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654: A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del predetto articolo di legge, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604-bis del codice penale, che punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza.

S) reati previsti dalla Legge 146/2006 (c.d. “reati transnazionali”):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.),
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309),
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286),
- traffico di migranti (Art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter, 5, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286),
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p..).

Le categorie sopra elencate potranno essere incrementate da ulteriori fattispecie meritevoli di tutela, attraverso specifiche previsioni normative.

Per una descrizione analitica delle fattispecie di reato ivi elencate, si rinvia all'Allegato 2.

3.3 Soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Ai sensi del D.Lgs 231/2001 l'ente può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato solo a condizione che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio dai seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (soggetti "apicali") (art. 5, comma 1 lett. a);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (art. 5, comma 1 lett. b).

Di conseguenza, la responsabilità dell'ente sussiste solo per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente, ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in precedenza citati qualora non siano state adottate misure idonee a prevenire il reato.

Ciò significa che la sola esistenza di rapporti soggettivi qualificati in capo all'autore del reato non è, di per sé, sufficiente a far sorgere la responsabilità della persona giuridica. L'ente risponde del reato sia nei casi in cui il suo autore lo abbia commesso con l'intenzione di perseguire un interesse (esclusivo o concorrente) dell'ente stesso, sia nei casi in cui il reato commesso si riveli comunque vantaggioso per l'ente.

L'ente, al contrario, non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

3.4 Regime sanzionatorio

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono graduate in base alla gravità della condotta criminosa. Il D.Lgs 231/2001 prevede a carico degli enti le seguenti sanzioni amministrative:

- Sanzioni pecuniarie
- Sanzioni interdittive
- Confisca
- Pubblicazione della sentenza

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 231/2001, la sanzione pecuniaria è obbligatoriamente applicata in ogni ipotesi di illecito amministrativo dipendente da reato.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. Poiché, ai sensi della norma succitata, l'importo di una quota va da un minimo di 258 euro

ad un massimo di 1.549 euro che, la sanzione pecuniaria applicabile ad un ente può variare da un minimo di 25.800 ad un massimo di 1.549.000,00 euro da commisurare in relazione:

- alla gravità del fatto;
- al grado della responsabilità dell'ente;
- all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente⁹.

Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del D.Lgs 231/2001, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a 103.291 euro se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

E' prevista la riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle precedenti lettere, ai sensi dell'art. 12 co. 2 del D.Lgs 231/2001, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può però essere inferiore a 10.329 euro.

Ai sensi dell'art. 9 co. 2 del D. Lgs 231/2001, le sanzioni interdittive possono consistere:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 231/2001, le sanzioni interdittive (la cui durata può variare dai 3 mesi ai 2 anni) sono accessorie a quella pecuniaria ed eventuali. Esse, infatti, si applicano esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste¹⁰ e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) reiterazione degli illeciti

In proposito è opportuno evidenziare che, ai sensi della succitata norma, l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Nei casi più gravi, le sanzioni interdittive possono essere applicate in via definitiva.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b. l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c. l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In relazione alla commissione dei reati ambientali, che rivestono per il Consorzio specifica importanza, quanto alle sanzioni configurate a carico dell'ente, il legislatore delegato si è avvalso della facoltà conferitagli nella legge delega di non ricorrere necessariamente alle sanzioni interdittive previste dal D.Lgs n. 231/2001.

L'applicazione di tali sanzioni – per una durata fissata nella misura non superiore ai sei mesi - è stata infatti riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti, rispettivamente:

- 1) dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 D.Lgs n. 152/2006;
- 2) dall'art. 256, comma 3 D.Lgs n. 152/2006;
- 3) dall'art. 260 D.Lgs n. 152/2006 (ora art. 452 quaterdecies C.P.);
- 4) dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 D.Lgs n. 202/2007.

La norma ha previsto anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal D.Lgs n. 231/2001 e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività di cui all'art. 16, ma solo in due ipotesi, ossia nell'ipotesi in cui l'ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:

- a) "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs n. 152/2006 ora art. 452 quaterdecies C.P);
- b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 D.Lgs n. 202/2007).

La sanzione pecuniaria è invece prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli enti.

La stessa è stata diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto cooptati nel catalogo di cui all'art. 25-undecies.

In tal senso la cornice edittale più significativa prevista dalla novella risulta dunque quella riservata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260, comma 1 del codice dell'ambiente (ora art. 452 quaterdecies C.P.) e la cui forbice è compresa tra il minimo di quattrocento e quello di ottocento quote, che, una volta determinato il valore della singola quota ai sensi dell'art. 10 D.Lgs n. 231/2001, comporta in ipotesi l'irrogabilità di una sanzione pecuniaria massima pari ad 1.239.200 euro.

In realtà le soglie massime edittali previste in relazione ai più comuni reati presupposto in materia ambientale presi in considerazione dalla novella sono meno severe, variando mediamente tra le centocinquanta e le duecentocinquanta quote e comportando dunque l'irrogabilità di sanzioni che, sempre nella loro massima entità, possono variare al più tra i 232.250 e i 387.250 euro.

3.5 Esclusione della responsabilità

L'art. 6 del D.Lgs 231/2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa in oggetto, prevede un'ipotesi specifica di esenzione da detta responsabilità dell'ente qualora l'ente dimostri:

- a) che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è stato affidato a uno specifico Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e gestione;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'esclusione della responsabilità opera qualora le predette condizioni ricorrano, nel loro complesso, al momento della commissione del reato. Tuttavia, anche l'adozione e l'attuazione del Modello avvenute in un momento successivo alla commissione del reato possono avere effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all'ente (artt. 12, comma 3, 17, comma 1, lett. c), e 18, comma 1, del D.Lgs 231/2001 succitati).

Infatti in caso di instaurazione di un procedimento penale:

- l'adozione del Modello - prima della commissione del reato - rappresenta condizione necessaria affinché l'ente possa essere assolto
- l'adozione del Modello consente di escludere l'applicazione delle sanzioni interdittive con la conseguente applicazione delle sole sanzioni pecuniarie;
- l'adozione del Modello comporta la riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà;
- l'adozione del Modello determina la sospensione delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria in via preventiva.

La normativa definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione del Modello:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3.6 Il Contenuto del Modello

L'art. 6 del D.Lgs 231/2001 definisce il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione stabilendo che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, tali modelli devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- possedere i requisiti richiesti dall'art 30 del D.Lgs 81/2008 in tema di sicurezza.

In ogni caso, come sopra evidenziato, la responsabilità amministrativa dell'ente è esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il D.Lgs 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

4. IL CONSORZIO ECOLAMP

4.1 Natura del Consorzio

Costituito nell'ottobre 2004 dalle principali aziende nazionali ed internazionali del settore illuminotecnico attive in Italia per gestire la raccolta ed il trattamento dei rifiuti derivanti da sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione a fine vita.

Nasce in seguito al Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151, "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

I Soci fondatori di Ecolamp sono i grandi produttori del settore: GENERAL ELECTRIC, OSRAM, PHILIPS, LEUCI, FILOMETALLICA, SYLVANIA. Il Comitato Direttivo Ecolamp è l'espressione di quattro Soci fondatori. Sono complessivamente circa 130 i produttori di apparecchi di illuminazione aderenti ad Ecolamp, per una quota del mercato delle sorgenti luminose pari a circa il 70% del totale immesso sul mercato.

Il Decreto 151/05 stabilisce che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche siano conferiti presso i Centri di Raccolta comunali adeguatamente attrezzati o presso i distributori, che devono ritirare gratuitamente le vecchie attrezzature in ragione di uno contro uno, a fronte dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

Il decreto assegna la responsabilità ai Produttori di ritirare i RAEE e gestire le fasi di raccolta, trattamento e recupero. La raccolta può avvenire su base individuale o collettiva, attraverso consorzi, che gestiscono tutti gli aspetti logistici fino alla consegna agli impianti di trattamento. Obiettivo del D.Lgs 151/05 è un minimo di raccolta stabilito in kg per abitante/anno.

Attraverso una fitta rete di accordi con aziende partners esperte nel settore della gestione dei rifiuti, Ecolamp offre ai propri aderenti una gamma completa di servizi connessi al processo di raccolta, trattamento e recupero delle apparecchiature di illuminazione giunte a fine vita.

In dettaglio le attività del Consorzio consistono in:

- interazione con i punti di raccolta: il Consorzio Ecolamp opera capillarmente su tutto il territorio nazionale presso i punti di raccolta censiti dal Centro di Coordinamento, come espresso nel Decreto Legislativo 151/05;
- interazione con i professionisti: il Consorzio Ecolamp opera capillarmente su tutto il territorio nazionale prelevando da professionisti o ricevendo dagli stessi presso punti di raccolta selezionati;
- trasporto delle apparecchiature di illuminazione raccolte presso selezionati centri di stoccaggio temporanei e successivo trasferimento presso impianto di trattamento;
- selezione e predisposizione di centri di stoccaggio intermedi;
- trattamento delle apparecchiature di illuminazione presso impianti appositamente selezionati;
- rapporti con organismi governativi dediti al monitoraggio e supervisione del sistema RAEE, es. comunicazioni agli organismi competenti dei dati quantitativi di raccolta e riciclo.


Per le interazioni con i clienti ed i fruitori del servizio, il Consorzio si è dotato del Protocollo

PG 72 - PROCESSI RELATIVI AI CLIENTI E FRUITORI DEL SERVIZIO, Allegato 7

Per definire i criteri per una corretta selezione, valutazione e gestione dei fornitori, il Consorzio si è dotato del Protocollo: PG 72 Processi relativi ai clienti Rev4 221112.


PG 74 - GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E FORNITORI, Allegato 8

Si riporta in sintesi il diagramma di flusso del processo operativo di raccolta e trattamento gestito da Ecolamp, avvalendosi di fornitori esterni qualificati e monitorati.

**4.2 Assetto organizzativo del Consorzio**

Il Consorzio ha definito il proprio assetto organizzativo attraverso l'assegnazione di responsabilità funzionali e la definizione di riporti gerarchici, evidenziati a mezzo di organigramma.

Si riporta l'organigramma aziendale che illustra la struttura organizzativa interna



L'attribuzione dei poteri di impegno e spesa è attuata in conformità alle procure conferite dal Consiglio di Amministrazione.

Le procure definiscono un sistema di poteri che assicura la insussistenza di situazioni di concentrazione di poteri o di assegnazione di poteri non compatibili alle singole funzioni.

Esiste un sistema di controllo di gestione delle risorse finanziarie del Consorzio che prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività consortili, anche attraverso la definizione e programmazione del budget, nonché a rilevare eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato nel budget attraverso la consuntivazione.

La gestione del flusso delle entrate di cassa (flusso attivo) relative all'incasso dell'eco-contributo dalle Imprese aderenti al Consorzio ed il flusso delle uscite (flusso passivo) relative all'acquisto di beni e servizi è normata dal protocollo

PG 75-02 - GESTIONE DELLA TESORERIA, Allegato 10

I poteri di spesa sono inoltre ripartiti in base al conferimento di precise procure:

POTERI DI SPESA, Allegato 14

La contabilità del Consorzio è disciplinata dal Protocollo;

PG75-01 CONTABILITA', Allegato 9

5. PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

5.1 Premessa

Il Modello organizzativo è stato predisposto tenendo conto delle tipologie di reato attualmente contemplate dal D.Lgs 231/2001.

Il processo di attività funzionali alla elaborazione e redazione da parte del Consorzio di un proprio Modello è stata svolta sia da personale del Consorzio stesso che da consulenti esterni.

Il processo seguito nella predisposizione del Modello tiene conto della necessità di individuare le "aree sensibili" o "a rischio" - cioè quei processi e quelle attività aziendali in cui potrebbe manifestarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati - mediante una visione organizzativa e di controllo dei processi del Consorzio

L'analisi ha compreso l'esame di quanto di seguito descritto:

1. organigramma del Consorzio;
2. ruoli e responsabilità di tutte le principali unità organizzative;
3. segregazione dei compiti, modalità di attribuzione di deleghe e poteri;
4. modalità di formulazione e di diffusione delle norme interne;
5. tracciabilità e verificabilità ex post delle attività di processo tramite adeguati supporti documentali/informativi;
6. esistenza di un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
7. esistenza di un Sistema di gestione ambientale.

E' stata effettuata l'analisi dell'operatività del Consorzio al fine di individuare le attività sensibili nell'ambito delle quali sia possibile commettere i reati.

Si è quindi proceduto a identificare i responsabili dei processi o delle attività sensibili, e ad organizzare, con tali soggetti, incontri mirati alla raccolta di informazioni aggiornate sullo stato dei processi e dei controlli.

5.2 La Matrice ed il Risk – Assessment

Le attività individuate come sensibili e i possibili reati ad esse collegati sono stati quindi associati alle funzioni consortili preposte in una Matrice (Allegato 3), che costituisce il presupposto di base della costruzione del Modello e la realizzazione di quanto indicato dalla normativa (art. 6 del D.Lgs 231/2001) e dalle linee guida di riferimento.

L'analisi preliminare dei processi consortili ha permesso al Consorzio di escludere le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi alcune delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/2001, in quanto non attinenti con l'attività consortile.

L'Analisi delle attività individuate come sensibili e dei possibili reati ad esse collegati è stata effettuata nuovamente in relazione ai cambi organizzativi intervenuti e alle nuove fattispecie di reato introdotte dalle norme sopravvenute. L'ultima analisi è intervenuta nel mese di **Novembre 2015**.

In particolare, in considerazione dell'attività attualmente svolta, il Consorzio ha ritenuto **non rilevanti** gran parte dei gruppi di reati presupposto.

I reati sui quali la **Matrice** mostra una teorica possibilità di rilevanza è costituita dal gruppo di reati ambientali attinenti alla gestione dei rifiuti.

Ciò essenzialmente per il fatto che detti reati sono reati colposi, per i quali è ben possibile che il Consorzio venga chiamato a rispondere per fatti posti in essere da soggetti terzi, quali i fornitori, i produttori dei rifiuti e gli autotrasportatori.

Non appaiono invece esistere rischi significativi in relazione alle nuove fattispecie di reati ambientali introdotte dal Codice Penale, in quanto la natura del Consorzio, che opera come mero intermediario senza detenzione nella gestione dei rifiuti, non sembra rendere possibile, neppure astrattamente, la realizzazione di eventi di inquinamento quali quelle descritti dagli articoli 452 bis e seguenti del c.p. In ogni caso i presidi gestionali adottati in materia ambientale (vedi punto 5.3 che segue) appaiono adeguati e cautelativi anche a prevenire siffatti rischi.

Per quanto riguarda i rischi relativi alla commissione del reato di lesione colpose, in connessione con violazioni colpose delle norme sulla **sicurezza del lavoro**, Ecolamp ha fatto eseguire dalla società Frareg s.r.l. la **valutazione dei rischi** e quindi redigere, a norma dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs 81/2008, il relativo documento. Ecolamp, secondo quanto prescritto dall'art. 29 comma 4 del D.Lgs 81/2008, cura la custodia del predetto documento presso di sé.

La gestione dei rischi relativi ai reati informatici viene invece gestita attraverso il **Documento Programmatico della Sicurezza**.

Al riguardo un ulteriore elemento di presidio verrà ad essere assicurato dalla avviata implementazione, da parte del Consorzio, del Regolamento Europeo sulla Data Privacy (GDPR) che pone l'accento sulla "responsabilizzazione" (accountability) di titolari e responsabili, ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento (si vedano artt. 23-25 del GDPR, in particolare, e l'intero Capo IV del regolamento).

Particolare rilievo riveste il concetto di "data protection by default and by design" (si veda art. 25), ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili "al fine di soddisfare i requisiti" del regolamento e tutelare i diritti degli interessati, tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ciò deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio ("sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso"), secondo quanto afferma l'art. 25(1) del regolamento) e richiede, pertanto, un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari del trattamento.

5.3 La Gestione Ambientale

Il Consorzio, sensibile alla problematica ambientale già ben prima della entrata in vigore della modifica del D.Lgs 231/2001 relativa ai reati ambientali, ha deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 nella convinzione che esso sia uno strumento di fondamentale importanza per consentirle il continuo rispetto della normativa ambientale e il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

La norma internazionale UNI EN ISO 14001 specifica i requisiti di un efficace sistema di gestione ambientale, che aiuti le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi ambientali ed economici, tenendo conto delle prescrizioni legislative e delle informazioni riguardanti i loro impatti ambientali significativi.

Nel 2010 è stata ottenuta la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, la struttura del Sistema di Gestione è già predisposta per essere integrata ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004.

Nell'ambito delle procedure di verifica previsti dalla norma UNI EN ISO 14001, è stata effettuata l'Analisi Ambientale. Essa rappresenta lo strumento per definire la Politica, gli obiettivi ed i traguardi ambientali. L'analisi comprende la descrizione dell'azienda, la sua ubicazione, la descrizione di tutte le attività svolte al suo interno e all'esterno, l'analisi degli aspetti ambientali diretti e indiretti, la loro quantificazione e la determinazione della significatività degli stessi.

L'**ANALISI AMBIENTALE INIZIALE** (Allegato 12) è stata condotta con le modalità di seguito descritte.

a) Valutazione della vulnerabilità degli aspetti ambientali

È stata effettuata una valutazione dell'area in cui è situato ed opera il Consorzio Ecolamp e degli operatori che operano per conto di esso, allo scopo di individuare la vulnerabilità dell'ambiente in cui l'organizzazione è inserita. Dati i processi che rientrano nell'oggetto dell'attività del Consorzio Ecolamp, inclusi i fornitori, è stata presa in considerazione la seguente lista, considerata esauriente, di aspetti ambientali:

- consumi energetici;
- consumi e approvvigionamento di acqua;
- materiali di uso e consumo (carta, plastica, vetro, ecc.);
- emissioni in atmosfera;
- scarichi idrici;
- rifiuti;
- sostanze lesive dello strato di ozono;
- policlorobifenili e policlorotrifenili (PCB e PCT);
- rumore esterno;
- contaminazione del suolo;
- spandimenti accidentali;
- amianto;
- radiazioni elettromagnetiche.

Considerazioni su questi aspetti sono inserite nella parte descrittiva della presente relazione e verranno prese in considerazione nelle procedure di controllo operativo; tuttavia non tutti gli aspetti

verranno inseriti nell'analisi qualitativa/quantitativa e nella valutazione della significatività, in quanto pur essendo tutti elementi con potenziali ripercussioni sull'ambiente, non sono direttamente correlabili ad aspetti/impatti ambientali ben definiti, circoscritti e valutabili.

b) Valutazione della conformità alla normativa ambientale applicabile

È stata individuata tutta la normativa ambientale applicabile (a livello di UE, nazionale, regionale, locale), valutandone la conformità. La valutazione della normativa ambientale applicabile è alla base dell'analisi qualitativa e della significatività degli aspetti ambientali individuati.

c) Analisi qualitativa e quantitativa degli aspetti ambientali legati alle attività, prodotti e servizi

Vengono considerati i processi svolti, per ciascun processo vengono individuate le varie fasi/attività confrontate con gli aspetti ambientali individuati. Sono state considerate sia le condizioni normali di operatività, sia le condizioni anormali che le possibili situazioni di emergenza.

Vengono inoltre individuati sia gli aspetti ambientali diretti (gli aspetti che l'organizzazione controlla direttamente) che quelli indiretti (influenzati da soggetti terzi, sui quali l'organizzazione può avere un controllo più o meno rilevante).

Ove possibile, si quantificano gli aspetti ambientali attivati dalle attività del Consorzio Ecolamp, considerando gli ultimi 2 o 3 anni.

d) Valutazione di significatività degli aspetti ambientali individuati

A ciascun aspetto ambientale individuato nell'ambito dei processi del Consorzio Ecolamp sono stati attribuiti probabilità di accadimento e gravità, attraverso una serie di criteri, ottenendo un punteggio indicativo della significatività dell'aspetto. In base alla graduatoria ottenuta, sono stati identificati gli aspetti ambientali da considerare significativi e quindi oggetto di attenzione prioritaria e di obiettivi di miglioramento.

L'analisi degli aspetti ambientali significativi generati dalle attività aziendali, sia in entrata (come il consumo di risorse), sia in uscita (ad esempio le emissioni in atmosfera), rappresenta un punto cardine del presente documento. Se risulta che determinati fattori possano interagire con l'ambiente, si parla di aspetto ambientale. Una volta individuato un aspetto ambientale, se si riscontra che tale fattore è in grado di provocare effetti sull'ambiente, allora significa che l'aspetto ambientale costituisce un fattore d'impatto.

La gestione ambientale è soggetta al protocollo

PG 43 ASPETTI AMBIENTALI, Allegato 4

Inoltre, per assicurare che i vari elementi del di Sistema di Gestione Integrata in vigore siano idonei ed efficacemente attuati per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella politica del Consorzio Ecolamp, il Consorzio si è dotato del protocollo

PG 822 GESTIONE AUDIT INTERNI, Allegato 11.

Il Consorzio, per il controllo della gestione ambientale, ha altresì predisposto la :

MO 822-07 Check-list audit Ambiente, Allegato 13.

6. STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello risulta fondato sui seguenti elementi:

- A. Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs.231/2001 e implementazione dei sistemi di controllo in grado di presidiare le aree stesse. A tale proposito è stata redatta la **Matrice attività / reati** (Allegato 3).
- B. Definizione dei protocolli gestionale diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni del Consorzio, nell'ambito delle attività sensibili individuate e in relazione ai reati da prevenire, comprensivi delle modalità di gestione delle risorse finanziarie.
- C. Promozione, nell'ambito della propria comunicazione interna, dei temi legati all'area comportamentale del personale e alla divulgazione all'interno e all'esterno della struttura consortile dei principi contenuti nel Modello.

Il processo descritto si esplica tramite l'introduzione di:

- un piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con il Consorzio;
- il mantenimento e l'aggiornamento di tutti i protocolli allegati al presente documento;
- un programma di audit periodico sulle attività sensibili e sui relativi standard di controllo;
- un sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello
- adozione e diffusione del Codice Etico.

Le previsioni contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del **Codice Etico** (All. 1) e vengono incanalate attraverso la gestione delle risorse umane

Per garantire un'efficiente disponibilità delle risorse in generale per gestire i processi aziendali secondo quanto definito dal Sistema di Gestione Integrato Qualità/Ambiente e dalla normativa cogente il Consorzio si è dotato del Protocollo

PG 62 GESTIONE DELLE RISORSE, Allegato 6

I profili professionali e le competenze dei dipendenti del Consorzio sono descritti nel

PG 62 ALL 1 MANSIONARIO AZIENDALE E PROFILI, Allegato 5

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Gli illeciti disciplinari

Condizioni necessarie per garantire l'effettività del Modello è la definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione dei protocolli e/o di ulteriori regole del Modello o del Codice Etico, nonché delle procedure operative che regolano il funzionamento dei processi del Consorzio.

Tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D.Lgs 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità del Consorzio.

Sono tenuti all'osservanza del Codice Etico e di Comportamento e delle prescrizioni del Modello, e sono quindi destinatari del presente sistema disciplinare:

- a) i soggetti che nell'ambito del Consorzio rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (Soggetti Apicali);
- b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (Dipendenti);
- c) altri soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con il Consorzio o operano direttamente o indirettamente per esso (Terzi Destinatari).

Ai fini del presente Sistema Disciplinare costituiscono violazione del Modello tutte le condotte commissive od omissive (anche colpose), idonee a pregiudicare l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/01.

Nello specifico, costituisce illecito disciplinare:

- la violazione dei principi e delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico e nel Modello;
- la violazione delle procedure e dei protocolli formalizzati nel Modello e qui allegati;
- l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione del Modello finalizzata a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, ovvero a prevenire inquinamento o danno ambientale.

Costituisce in ogni caso illecito disciplinare ogni violazione da parte dei lavoratori subordinati della Società delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c., dai CCNL di categoria e dai contratti individuali.

7.2 Sanzioni nei confronti dei Soggetti Apicali

Amministratori

In caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Codice o del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza deve tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione, i quali adotteranno le determinazioni del caso che, a seconda della gravità della violazione, possono consistere anche nella sospensione dalla carica per un periodo compreso fra un mese e sei mesi e nella revoca dalla stessa.

Dirigenti Apicali, Direttore Generale e Dirigenti

Le violazioni delle regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico commesse dai dirigenti apicali, dal Direttore Generale e dai dirigenti con delega di funzioni ai sensi del D.Lgs 231/01, ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui all'art. 7 della l. n. 300/1970, sono sanzionate come segue:

- il richiamo scritto, in caso di violazioni non gravi. Il Provvedimento è adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- la multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione, qualora sia commessa, entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto, altra irregolarità di cui al punto precedente. Detto provvedimento si applica altresì nel caso di violazioni più gravi, sempre che da tale violazioni non derivi un pregiudizio alla normale attività della Società. Il Provvedimento è adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- il licenziamento con o senza preavviso, in caso di grave violazione del Codice o del Modello a seconda se sia tale da consentire o meno la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro. Il Provvedimento è adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Nei contratti individuali stipulati con i dirigenti della Società, o in apposita lettera sottoscritta per accettazione, sono espressamente indicati gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello loro riferite che possono comportare la risoluzione anticipata del rapporto.

7.3 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Dirigenti non apicali

Le violazioni delle regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico commesse dai dirigenti non apicali (e da soggetti diversi dal Direttore Generale e dai dirigenti con delega di funzioni ai sensi del D.Lgs 231/01), ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui all'art. 7 della l. n. 300/1970, sono sanzionate come segue:

- il richiamo scritto, in caso di violazioni non gravi. Il Provvedimento è adottato dal Direttore Generale;
- la multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione. Detto provvedimento si applica altresì nel caso di violazioni più gravi, sempre che da tale violazioni non derivi un pregiudizio alla normale attività della Società. Il Provvedimento è adottato dal Direttore Generale;
- il licenziamento con o senza preavviso, in caso di grave violazione del Codice o del Modello a seconda se sia tale da consentire o meno la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro. Il Provvedimento è adottato dal Direttore Generale previo assenso del Comitato Direttivo.

Nei contratti individuali stipulati con i dirigenti della Società, od in apposita lettera sottoscritta per accettazione, sono espressamente indicati gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello loro riferite che possono comportare la risoluzione anticipata del rapporto.

7.4 Dipendenti (operai, impiegati, quadri)

Ai dipendenti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale che violano le prescrizioni del Codice Etico e del Modello, ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970, sono irrogabili le sanzioni previste dai CCNL dei settori di appartenenza, nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità della gravità dell'infrazione.

7.5 Misure nei confronti dei fornitori e degli altri soggetti terzi

Laddove possibile, condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con Consorzio, e in particolare contratti di fornitura e consulenza, è l'assunzione dell'impegno da parte del contraente terzo di rispettare i Protocolli applicabili e i principi etici a cui si ispira l'operatività del Consorzio ed esplicitati nel Codice Etico.

Tali contratti dovranno prevedere, quando possibile, clausole risolutive, o diritti di recesso in favore del Consorzio senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di realizzazione di Reati o commissione di condotte di cui ai Reati, ovvero in caso di violazione di regole del Codice Etico, del Modello e/o dei relativi Protocolli.

7 BIS- TUTELA DEL DIPENDENTE O COLLABORATORE CHE SEGNALE ILLECITI E RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI

L'art. 2 della legge 179 del 2017 è intervenuto sul D. Lgs. 231/2001, aggiungendo tre nuovi commi all'art. 6 (relativo alle indicazioni sul contenuto dei modelli organizzativi).

Ai sensi dell'art. 2, i modelli organizzativi devono essere integrati prevedendo:

- specifici canali informativi dedicati alle segnalazioni, di cui almeno uno con modalità informatiche, tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante;
- l'inserimento all'interno del sistema disciplinare del modello organizzativo di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni poi rivelatesi infondate.

Per quanto riguarda le tutele accordate al "whistleblower" privato, le stesse sono conformi a quelle accordate al pubblico dipendente: nullità di qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione (sono anche in questo caso espressamente

citati il demansionamento e il licenziamento) ed onere della prova in capo al datore di lavoro di averla adottata per ragioni diverse dalla segnalazione.

La Società si è adeguata alla previsione della suddetta normativa adottando la “Procedura Whistleblowing” allegata al modello sub. Allegato _____.

La violazione delle misure di tutela del segnalante che abbia agito secondo la Procedura Whistleblowing sono sanzionate, nei confronti di tutti i dipendenti a prescindere dalla qualifica rivestita, con il licenziamento per giusta causa. Qualsiasi forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione stessa è sanzionata con il licenziamento per giusta causa.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della Procedura Whistleblowing, non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui alla Procedura Whistleblowing può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

La segnalazione effettuata secondo la Procedura Whistleblowing, o in forme analoghe, che si rivela infondata effettuata con colpa grave è sanzionata con la sospensione dall'attività lavorativa per il periodo di tempo massimo previsto dal CCNL applicabile. La segnalazione che si rivela infondata effettuata con dolo è sanzionata con il licenziamento per giusta causa.

8. ORGANISMO DI CONTROLLO

L'articolo 6., lettera b) del D.Lgs 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno al Consorzio dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La dottrina e la prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile architettura e composizione dell'OdC, ciò anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'ente, delle relative

Le Linee guida di Confindustria e ABI, individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare:

- I. i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza “come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”, la previsione di un “riporto” dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in

capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;

- II. il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza;
- III. la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del Modello e "priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari".

Il D.Lgs 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

In assenza di tali indicazioni, il Consorzio ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 231/2001 ed alla luce delle indicazioni di Confindustria, Ecolamp ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza in un organismo collegiale composto da:

- un Consigliere di Amministrazione
- un professionista esterno esperto nel campo della responsabilità degli Enti
- un Dirigente interno

Il Consorzio valuterà, alla luce delle previste modifiche statutarie, se modificare la composizione dell'Organismo, tenuto conto del fatto che il DM n.235/2017 ha previsto che l'organismo di vigilanza debba essere composto da un numero variabile di membri, di cui uno nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministero dello sviluppo economico, tra i propri dipendenti

9. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, il Consorzio intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa è rivolta ma dovrà, in ogni caso, essere improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è coordinata dall'Organismo di Vigilanza cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello.

Ogni dipendente è tenuto ad: i) acquisire consapevolezza dei principi e dei contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii)

contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione dello stesso segnalando eventuali carenze riscontrate.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, il Consorzio intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- a) richiedere ai nuovi assunti la condivisione dei valori espressi dal presente Modello e la predisposizione ad osservare gli stessi;
- b) diffondere la conoscenza del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza valuta e definisce le modalità più adatte per la diffusione del Modello e per la formazione del personale, tenuto conto del livello di responsabilità e del ruolo del destinatario nel Consorzio.

Ai seguenti soggetti:

- componenti degli organi consortili;
- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza del Consorzio;
- dirigenti;
- personale con poteri di firma;
- procuratori speciali con poteri di impegno e spesa;

sarà consegnata copia cartacea della versione integrale del Modello.

10. ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il presente Modello è stato predisposto e adottato dal Consorzio sulla base delle norme contenute nel D.Lgs 231/2001 nonché delle Linee Guida emanate da Confindustria e recepisce, altresì, i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 231/2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative e delle modifiche organizzative, identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall'Organismo di Vigilanza e delibera in merito all'aggiornamento dello stesso in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- emanazione e modifica di linee guida da parte di Confindustria comunicate al Ministero di Grazia e Giustizia, ex art. 6 del D.Lgs 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni dello stesso;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Contestualmente all'assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di aggiornamento del Modello, il Consiglio di Amministrazione identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli stessi, autorizzando l'avvio di un apposito progetto.

Le funzioni incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni ricevute e, previa informativa all'Organismo di Vigilanza, sottopongono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento del Modello scaturite dagli esiti del relativo progetto.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli esiti del progetto, dispone l'aggiornamento del Modello ed identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi dell'attuazione delle modifiche/integrazioni derivanti dagli esiti del progetto medesimo e della diffusione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza che, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

L'Organismo di Vigilanza provvede, mediante apposita relazione, ad informare il CdA sull'esito dell'attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento del Modello.

ALLEGATI

1. Codice Etico
2. Reati presupposto della Responsabilità dell'Ente
3. Matrice Attività / Reati
4. PG 43 aspetti ambientali rev2 28112012
5. PG 62 all 1 mansionario aziendale e profili rev4_22052015
6. PG 62 gestione risorse rev 1 310709
7. PG 72 Processi relativi ai clienti Rev4 221112
8. PG 74 Gestione approvvigionamenti e fornitori Rev5 101113
9. PG 75-02 Contabilità Rev3 180914
10. PG 75-03 Gestione Tesoreria Rev4 180914
11. PG 822 gestione audit interni rev2 111212
12. Analisi Iniziali AAI rev2 210813



Consorzio per il Recupero
e lo Smaltimento
di Apparecchiature
di Illuminazione

13. MO 822-07 Check-list audit Ambiente Rev.05 28092015
14. Delega Poteri Consorzio Ecolamp 14 05 2013
15. Reati contro la Pubblica Amministrazione
16. Sicurezza sul lavoro